

~~REFUGIO~~  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

74  
COMPUTER /  
W.HYP.FM

HORST ENZENSBERGER

LA CANCELLERIA NORMANNO-SVEVA  
TRA UNITÀ MONARCHICA E TENDENZE REGIONALI

*estratto da:*

UNITÀ POLITICA  
E DIFFERENZE REGIONALI  
NEL REGNO DI SICILIA

S. 112 vor A. 57 : lies Salesno ~~Palermo~~  
103 124 : ~~Palermo~~ ~~WI. Anziani~~



CONGEDO EDITORE  
1992

Horst Enzensberger

LA CANCELLERIA NORMANNO-SVEVA  
TRA UNITÀ MONARCHICA E TENDENZE REGIONALI

Ad un primo sguardo la cancelleria reale di Sicilia può senz'altro apparire organo centrale e testimonianza autorevole dell'unità politica del Regno, ed indubbiamente i suoi prodotti – i diplomi reali – costituirono anche uno strumento di grande rilievo per la rappresentazione e l'affermazione di tale unità. Tuttavia le differenze regionali emergono anche in essa in misura non indifferente. Ciò vale sia per quegli elementi che recano l'impronta inconfondibile dei suoi precursori – e che la cancelleria mutò nel corso della sua evoluzione: per esempio la forma esterna dei diplomi<sup>1</sup> –, sia per la sua stessa attività, strettamente legata alle caratteristiche regionali del regno normanno-svevo. Tra queste caratteristiche rientrano a mio parere anche le differenze etniche, linguistiche e culturali che non sempre coincidono coi confini topografici dei distretti amministrativi, tanto più che, anche nei territori in cui la popolazione non appartiene a un ambiente di cultura latina, è necessario tener conto di una classe dirigente normanna sia pure numericamente ristretta<sup>2</sup>. Ed anche tra i cosiddetti «latini» bisogna distinguere tra Normanni e Longobardi che, per l'ambito che qui ci interessa – quello della diplomatica – potevano vantare una tradizione ben più ricca ed antica degli avventurieri normanni. Non può essere compito né intento di questa relazione presentare per l'ennesima volta una sintesi ridotta dalla storia della cancelleria

<sup>1</sup> Horst ENZENSBERGER, *Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens*, (Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtliche Hilfswissenschaften, vol. 9) Kallmünz 1971, p. 44s.

<sup>2</sup> Vera von FALKENHAUSEN, *I gruppi etnici del regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II* (Centro di Studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 3), Bari 1979, pp. 133-156; *Id.*, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in: *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di Gabriella Rossetti, Bologna 1977, pp. 321-377.

normanno-sveva e della struttura formale dei suoi diplomi<sup>3</sup>. Si dovrà invece dar rilievo a quegli aspetti in cui il contrasto tra unità monarchica e particolarità regionali risulta più chiaramente riconoscibile. Mi riferisco non soltanto alla forma del diploma o all'organizzazione e all'iter burocratico della cancelleria, ma anche alla parte contenutistica dei diplomi stessi, alle norme e alle disposizioni impartite, che di regola avevano bisogno di una concreta affermazione e realizzazione sul luogo<sup>4</sup>. Il grado di questa affermazione, le sue modalità e la sua rapidità di applicazione possono dirci qualcosa sul rapporto reale tra autorità centrale e regionale, ma anche sul modo in cui esso veniva sentito e recepito dai sudditi<sup>5</sup>.

### La *Intitulatio* nei diplomi dei re di Sicilia

L'elemento formale del diploma reale siciliano in cui la struttura territoriale del regno risulta più evidente è l'*intitulatio*, il cui testo sotto Ruggero II a partire dal 1136 presenta invariabilmente la forma *rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*<sup>6</sup>. Questa fu anche la formula adottata da Federico II fino al primo soggiorno in Germania. Il titolo *in Romanorum imperatorem electus* segue quello di re di Sicilia: dopo l'arrivo in Germania per ragioni protocollari il titolo romano passa al primo posto, quello siciliano viene abbreviato in *rex Sicilie* e dal 1226 la Sicilia è preceduta da *Jerusalem*<sup>7</sup>. Lo

<sup>3</sup> Cfr. Karl Andreas KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige. Eine diplomatische Untersuchung*. Innsbruck 1902 (rist. Aalen 1962); Enzensberger, *Beiträge cit.*; Id., *Utilitas regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi*, in: *Atti della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, ser. V, vol. 1, anno accademico 1981-82, parte seconda: lettere, pp. 23-61; Id., *Il documento regio come strumento del potere*, in: *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi* (Università degli Studi di Bari. Centro di Studi normanno-svevi. Atti 4). Bari 1981, pp. 123-138; Theo KÖLZER, *Die sizilische Kanzlei von Kaiserin Konstanze bis König Manfred (1195-1266)*, in: *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, 40, 1984, pp. 532-561.

<sup>4</sup> ENZENSBERGER, *Strumento del potere cit.*, pp. 112s, 126s, 133ss.n 137s.

<sup>5</sup> *Historia o Liber de Regno Siciliae e la Epistola ad Petrum Panormitanæ Ecclesie Thesaurarium* di Ugo Falcando, a cura di G. B. Siragusa, Roma 1897 (*Fonti per la storia d'Italia* 22) p. 30; eo res devenerat, ut regis litteras nemo susciperet; cfr. ENZENSBERGER, *Utilitas cit.*, p. 26.

<sup>6</sup> Herbert ZIELINSKI, *Zum Königstitel Rogers II, von Sizilien (1130-1154)*, in: *Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Giessener Festgabe für Frantisek Graus*, herausgegeben von Herbert Ludat und Rainer C. Schwinges, Köln-Wien 1982, pp. 165-182; Carlrichard BRÜHL, *Diplomi e cancelleria di Ruggero II*. Palermo 1983, pp. 66-69; Rogerii II Regis diplomata latina, edidit Carlrichard BRÜHL (*Codex diplomaticus Regni Siciliae, series I, tomus II, 1*), Köln-Wien 1987, pp. 119-122; D. Ro. II.43.

<sup>7</sup> Wilhelm ERBEN, *Die Kaiser- und Königurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien*. München - Berlin 1907 (rist. 1967), p. 312; Nicola BARONE, *Paleografia latina. Diplomatica*, Napoli 1923, p. 192 S. Cfr. BF. 1588, 1590, entrambi per l'ordine teutonico.

stesso può dirsi per Corrado IV e Corradino; anche Manfredi porta, dopo l'incoronazione, il titolo abbreviato di *rex Sicilie*<sup>8</sup>, mentre Carlo d'Angiò ritorna alla *intitulatio* territorialmente articolata ed il titolo reale precede, per motivi di protocollo, quello senatoriale romano e quello angioino<sup>9</sup>. Nella datazione grande dei diplomi, accanto all'indicazione degli anni di regno, compare altresì il titolo reale nella sua forma articolata, integrato da predicati come *gloriosissimus* e *magnificentissimus*<sup>10</sup>. L'uso della *intitulatio* reale nella datazione si estende anche ai documenti privati, benché in determinate aree geografiche, ancora fin verso la fine del XII secolo, si mantengano forme differenti e generalmente più antiche: così nel Salernitano è in uso *Sicilie et Italie rex*<sup>11</sup>, che compare anche a Troia<sup>12</sup> e in alcune località della Terra di Bari dove, ancora sotto Guglielmo II, i documenti dei notai locali presentano la formula pugliese *heres et filius*<sup>13</sup>.

Sotto Guglielmo I la struttura territoriale del Regno viene ulteriormente personalizzata: dal luglio 1156 vale a dire dopo il concordato di Benevento, la formula della datazione nei diplomi riporta, accanto agli anni di regno di Guglielmo, anche gli anni del figlio il duca Ruggero di Puglia<sup>14</sup>. La morte prematura del giovane duca segna la fine di quest'uso, che tuttavia aveva già trovato il tempo di imporsi anche nei documenti privati<sup>15</sup>. Con Tancredi dal maggio 1191 ritorna nei diplomi la menzione del *dux Apulie*; a partire dal settembre dell'anno successivo e fino alla morte il figlio Ruggero viene menzionato nelle datazioni come co-regnante. In seguito non vi sarà più alcun duca di Puglia<sup>16</sup>.

Questa formulazione del titolo va intesa senza dubbio come un compromesso politico nei confronti del precedente *Sicilie et Italie rex*<sup>17</sup>. Essa tuttavia

<sup>8</sup> BARONE, Paleografia cit., p. 192 s.

<sup>9</sup> BARONE, Paleografia cit., pp. 195 s.

<sup>10</sup> ENZENSBERGER, *Utilitas* cit., p. 34; KEHR, *Die Urkunden* cit., p. 246 s., 260.

<sup>11</sup> ENZENSBERGER, *Utilitas* cit., p. 35; Id., *Strumento del potere* cit. p. 133; p. es. Codice diplomatico Amalfitano I; Napoli 1917, pp. 380 ss.nr. 201.

<sup>12</sup> J. M. MARTIN, *Les chartes de Troia I* (Codice diplomatico pugliese 21). Bari 1976, nri.

93, 94, 100, 103, 108, 109, e sotto Ruggero II i nri. 61, 63-73, 76, 78, 89, 82 s., 86, 88, 90.

<sup>13</sup> Giuseppe CONIGLIO, *Le pergamene di Conversano I* (901-1265) «Codice diplomatico pugliese 20», Bari 1975, nri. 92 (a.1142), 104, 106, 111-113, 116, 123, 127, 128, 130, 131 e una volta, nel n. 151, ancora Federico II venne intitolato *Sicilie et Italie rex*.

<sup>14</sup> KEHR, *Urkunden* cit. p. 309 s.; ENZENSBERGER, *Utilitas* cit., p. 34; nei diplomi reali viene nominato nella datazione a partire da D W I.14 con l'eccezione di D W I.16 per Patti, scritto dal notaio Matteo; sulla nomina del duca Ruggero cfr. Josef DEER, *Pasttum und Normannen*, Köln-Wien 1972, pp. 229-232 s.

<sup>15</sup> Alessandro PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini* (Studi e testi 197), Città del Vaticano 1958, pp. 53 ss. nr. 20 (a.1157).

<sup>16</sup> Tancredi et Willelmi III regum diplomata, editi Herbert ZIELINSKI. (Codex diplomaticus Regni Siciliae, ser. I, tom. V) Köln-Wien 1982, p. 28 «D Ta. 11» e p. XXVI.

<sup>17</sup> D Ro.II +15, +18, +19, 20, +21, +22, 23, 24 ecc. e un'ultima ripresa nel 1145: D Ro.II.68.

non è il risultato degli accordi di Ceprano con Innocenzo II nel 1139, bensì un'anticipazione di Ruggero II per facilitare il generale riconoscimento del suo regno, allorché nello scisma si delineò la sconfitta di Anacleto II e Lotario III pose mano ad un'attiva politica italiana. Ruggero II aveva inoltre assegnato la Puglia e Capua ai figli Ruggero e Anfuso, mentre il futuro successore Guglielmo portava il titolo di principe di Taranto<sup>18</sup>. Ma, nonostante queste assegnazioni, nei suoi diplomi i figli, se pure compaiono, compaiono tutt'al più come testimoni<sup>19</sup>!

La struttura territoriale del regno era già stata preformulata nel titolo ducale: *dux Apulie, Sicilie et Calabrie comes* (1127)<sup>20</sup>, trasformato poi, nel 1128, secondo la tradizione pugliese in *dux Apulie, Rogerii magnifici comitis heres et filius*<sup>21</sup>. Bisogna qui osservare che anche l'introduzione della legittimazione ereditaria nel titolo dei duchi di Puglia da parte di Ruggero Borsa fu determinata da contestazioni relative alla legittimità della sua successione<sup>22</sup>. Quest'ultimo aveva dovuto fare i conti con l'antagonismo di Ruggero I di Sicilia e di Boemondo; Ruggero II dovette superare l'opposizione di papa Onorio II. La legittimazione ereditaria era già presente nell'*intitulatio* del trattato di Savona, prima ancora dell'infeudazione da parte del papa<sup>23</sup>. Dopo il provvisorio consolidamento della successione, ottenuta ormai l'investitura papale, nella formulazione definitiva del titolo reale essa venne nuovamente soppressa. Nei trattati internazionali di Guglielmo I e Guglielmo III l'ereditarietà del regno e la libera determinazione del re relativamente ai suoi successori trova posto altrove nel testo del diploma, ma non più nell'*Intitulatio*<sup>24</sup>. Alla fine del 1129 compare nel titolo anche l'epiteto *Christianorum adiutor et clipeus*, che si mantiene nella prima intitolazione latina del re e resta parte integrante del titolo greco di Ruggero fino alla sua morte<sup>25</sup>. Col privilegio del

<sup>18</sup> DD Ro.II. 48, 53, 66.

<sup>19</sup> DD.Ro.II. +45, 48, Appendix II, 3, II, 6.

<sup>20</sup> D Ro.II.9.

<sup>21</sup> DD Ro.II. +8, 9 - 14.

<sup>22</sup> Sotto Ruggero II a partire da D Ro.II.12 fino a D 42, e ancora una volta in D Ro.II.46. L. R. MÉNAGER, Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127) I. Les premiers ducs (1046-1087). Bari 1981 «Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie, vol. 45», p. 168; DEER, op. cit., pp. 124 s., 128, 167; ENZENSBERGER, Beiträge cit. p. 44; BRÜHL, Diplomi e cancelleria cit. pp. 67 s.

<sup>23</sup> D Ro.II.10.

<sup>24</sup> Willelmi, I regis diplomata, edidit H. ENZENSBERGER (Codex diplomaticus Regni Siciliae, ser.I., tom. III), Köln-Wien 1991, pp. 35 r. 28 «D 12», 48 «D 17»; ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 106-109; Id., Strumento del potere cit. p. 130; Hartmut HOFFMANN, Langobarden, Normannen, Päpste. Zum Legitimitätsproblem in Unteritalien, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 58, 1978, pp. 137-180, in particolare pp. 165s.

<sup>25</sup> ERBEN, Kaiser - und Königsurkunden cit. (nota 7) p. 313; ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 44, 86s.; BRÜHL, Diplomi cit. pp. 67s.

27 settembre 1130 Anacleto II concesse a Ruggero II la corona del regno di Sicilia, Calabria e Puglia<sup>26</sup>; di conseguenza nel primo diploma reale pervenuto, quello per Cava del febbraio 1131, il titolo suona: *dei gratia Sicilie, Apulie et Calabriae rex, adiutor Christianorum et clipeus, Rogerii magni comitis heres et filius*<sup>27</sup>. Alla fine del 1131 viene introdotta la forma *Sicilie et Italie rex*<sup>28</sup>. Tale formulazione sembra risalire al notaio Wido, sull'origine del quale non sappiamo nulla di preciso, ma che – nei caratteri esterni ed interni dei suoi diplomi – si orienta decisamente verso il modello continentale e più esattamente campano<sup>29</sup>. Con riferimento alle intitolazioni che compaiono nei documenti privati, e che egli qui adotta, sarebbe forse possibile supporre per Wido un'origine nel Salemitano. Il significato territoriale di «Italia», limitato al Sud della penisola secondo l'accezione greco-bizantina<sup>30</sup>, era in ogni caso ugualmente noto in Campania e in Puglia. Se ora l'impiego di «Italia» da parte del re normanno fosse effettivamente pensato solo nell'accezione territorialmente ristretta o se nascondesse invece ben altre ambizioni, è un problema aperto: certamente già a Roma, e soprattutto al di là delle Alpi, questo titolo poteva venir interpretato come una rivendicazione del dominio su tutta la penisola<sup>31</sup>.

In tal senso fu certamente saggia la decisione di Ruggero di rinunciare a questo titolo e disporre l'introduzione di quella forma che meglio manifestava all'esterno la concezione di una struttura territoriale frutto di un secolare processo storico. Sarebbe da vedere poi in che misura questa concezione teorica rispondesse effettivamente alla reale compagine amministrativa<sup>32</sup>.

Nell'ambito delle monarchie europee del XII secolo la definizione territoriale del potere è in ogni caso un fatto nuovo. L'*Imperator Romanorum* doveva sopravvivere di molto al Mediocvo<sup>33</sup>; Inghilterra e Francia sarebbero

<sup>26</sup> La più recente edizione è di H. HOFFMANN, *Legitimitätsproblem* cit., pp. 173-1767 nr. 1.

<sup>27</sup> D Ro.II.16.

<sup>28</sup> DD Ro.II. +18, 19, 23, 24, 28 ecc.

<sup>29</sup> ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 51s; BRÜHL, *Diplomi* cit. pp. 31s., 37 con nota.

<sup>30</sup> Vera von FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, p. 48.

<sup>31</sup> Franz TICHY, *Italien. Eine geographische Länderkunde*. Darmstadt 1985, pp. 10s.; A. von HOFMANN, *Das Land Italien und sein Geschichte*. Stuttgart - Berlin 1921; Walter GOETZ, *Italien im Mittelalter I*, Leipzig 1942, pp. 199ss.

<sup>32</sup> ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 101ss.; Mario CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano-Varese 1966; Enrico MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano 1966; Evelyn M. JAMISON, *The Norman Administration of Apulia and Capua...* Reprint of the edition 1918, edited by D. CLEMENTI, and Theo KÖLZER, Aalen 1987.

<sup>33</sup> Fino al 6 agosto 1806: *1100 Jahre österreichische und europäische Geschichte in Urkunden und Dokumenten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs*, Wien 1949, p. 86 e tavola 72.

pervenute soltanto nel XIII secolo a una definizione territoriale del titolo sovrano<sup>34</sup> e benché almeno Stefano I d'Inghilterra (1135-1154), in alcuni casi coevi alla formazione del titolo di re di Sicilia, venga definito anziché *rex Anglorum* anche *rex Anglie*, non sembra tuttavia che l'innovazione sia riuscita ad imporsi<sup>35</sup>.

In Italia meridionale, comunque, la forma descrittiva di un titolo territoriale non rappresenta una novità. Il passaggio dal titolo etnico al titolo territoriale era già seguito sotto i principi longobardi di Benevento<sup>36</sup> ed anche i titoli dell'amministrazione provinciale bizantina, nella tradizione tardoantica, erano definiti territorialmente<sup>37</sup>. Qui si inseriscono anche i titoli greci dei sovrani normanni. Per quanto riguarda il titolo greco di Ruggero II, che non presenta alcuna restrizione territoriale e che, in forma di sottoscrizione, compare anche nei diplomi latini, dobbiamo supporre da un lato che in esso si tenga conto dell'importanza dell'etnia greca (come anche nei diplomi greci per destinatari latini in territorio sostanzialmente grecofono), dall'altro che vi si rivelino ambizioni politiche che vanno molto oltre la Sicilia e la parte continentale del meridione d'Italia<sup>38</sup>. Ma nonostante le ambizioni imperiali che esso forse conteneva, riguardo alle relazioni con l'imperatore d'occidente e col papa il titolo greco non aveva necessità di alcun cambiamento; si poteva essere certi che nella terra dei barbari teutonici mancassero – allora come oggi – le premesse necessarie per leggere e capire il greco<sup>39</sup>. Quanto all'imperatore bizantino, nei suoi confronti Ruggero non aveva riguardi di sorta.

A partire dal giuramento feudale di Roberto il Guiscardo del 1059 (*dei*

<sup>34</sup> Bernd SCHNEIDMÜLLER, Herrscher über Land oder Leute? Der kapetingische Herrschertitel in der Zeit Philipps II. August und seiner Nachfolger (1180-1270), in: *Intitulatio III. Lateinische Herrschertitel und Herrschertitulaturen vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, a cura di Herwig WOLFRAM e Anton SCHARER, Wien-Köln 1988, p. 131-164.

<sup>35</sup> *Regesta Regum Anglo-Normannorum 1066-1154*, vol. IV: *Facsimiles of Original Charters and Writs of King Stephen the Empress Matilda and Dukes Goffrey and Henry 1135-1154*, edited by H. A. CRONNE and R. H. C. DAVIS, Oxford 1969, tavv. 4-5-6, 9, 34, 35b, 48. L'abbreviatura *S. rex angl*, la forma standard, cfr. Introduction p. 13, è ambigua.

<sup>36</sup> W. DEETERS, *Pro Salvatione Gentis Nostrae. Ein Beitrag zur Geschichte der langobardischen Fürsten von Benevent*, in: *Quellen und Forschungen* cit. 49, 1969, pp. 387-394; H. H. KAMINSKY, *Zum Sinngehalt des Princeps-Titels Arichis II. von Benevent*, in: *Frümittelalterliche Studien* 8, 1974, pp. 81-92. Elisabeth GARMS-CORNIDES, *Die langobardischen Fürstentitel 774-1077*, in: *Intitulatio II*, a cura di Herwig WOLFRAM, Köln-Wien 1973, pp. 341-446.

<sup>37</sup> FALKENHAUSEN, *Dominazione* cit. pp. 28 ss., 76-107, 111-144.

<sup>38</sup> ENZENSBERGER, *Beiträge* cit. pp. 86-89; BRÜHL, *Diplomi* cit. p. 57; DD Ro. II. 16, +61, +62, 64-66.

<sup>39</sup> Bernhard BISCHOFF, *Das griechische Element in der abendländischen Bildung des Mittelalters*, in: *Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte*; vol. II, Stuttgart 1967, pp. 246-275; Walter BERSCHIN, *Griechisch-lateinisches Mittelalter: von Hieronymus zu Nikolaus von Kues*, Bern-München, 1980.

*gratia et Sancti Petri dux Apulie et Calabriae et utroque subveniente futurus Sicilie*)<sup>40</sup> la descrizione territoriale fu anche parte integrante del titolo ducale normanno *dux Apulie, Calabriae atque Sicilie*, che è attestato tra il 1060 e il 1076<sup>41</sup>. Da quel momento il titolo tripartito scompare, fatto che io ritengo politicamente un geniale scacco matto da parte del sovrano e del suo notaio Urso: l'intenzione era chiaramente quella di non farsi limitare da un titolo nell'espansione verso la Campania<sup>42</sup>. I successi raggiunti vennero poi celebrati nel 1079/80 provvisoriamente con un titolo etnico: *Normannorum, Salernitanorum, Amalfitanorum, Surrentinorum, Apuliensium, Calabrensium atque Sicularum dux*<sup>43</sup>. Nel giuramento feudale del 1080 compare ancora una volta il titolo tripartito, sia pure in forma aggiornata – cioè senza l'*utroque subveniente futurus*<sup>44</sup> – ma nei diplomi Roberto il Guiscardo viene nuovamente intitolato soltanto *dux*, senza specificazione territoriale<sup>45</sup>. Oltre alle ambizioni di Roberto, potrebbero in ciò emergere anche le prime resistenze del fratello Ruggero di Sicilia, che interviene anche nel conflitto tra Ruggero Borsa e Boemondo di Taranto. Le diverse fasi della pacificazione portarono dapprima, nel 1086, all'aggiunta *ducis Roberti filius*<sup>46</sup> e poi, nel 1088, all'affermazione del diritto ereditario: *Roberti magnifici ducis heres et filius*; la stessa formula dunque che sarebbe stata ripresa da Ruggero II<sup>47</sup>.

#### *Cancelleria e iter burocratico*

Un'importanza sempre crescente derivò alla cancelleria dalla sempre minore mobilità dei re normanni a partire da Guglielmo I. In realtà l'evoluzione in tal senso si era già delineata durante gli ultimi anni di Ruggero II nel suo itinerario. Ruggero è attestato, infatti, per l'ultima volta in Val di Crati nel giugno del 1150<sup>48</sup>, poi sembra non aver più lasciato la Sicilia: oltre che a

<sup>40</sup> Josef DEER, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten 1053-1212* (Historische Texte/Mittelalter 12) Göttingen 1969, pp. 17s.

<sup>41</sup> MÉNAGER, *Recueil cit. docc. nri.*: 8-11, 13-16, 18, 22, 23, 25; DEER, *Das Papsttum cit.* (nota 14) p. 115.

<sup>42</sup> HORST ENZENSBERGER, *Roberto il Guiscardo: documenti e cancelleria*, in: *Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno*, a cura di C. D. FONSECA, Galatina 1990, p. 69 s.

<sup>43</sup> L. v. HEINEMANN, *Normannische Herzogs- und Königsurkunden*, Tübingen 1890, pp. 1ss, nr. 1 e 2; DEER, *Papsttum cit.* (nota 40), p. 31; MÉNAGER, *Recueil cit.*, pp. 95-97, nr. 27, 105-108, nr. 33.

<sup>44</sup> DEER, *Papsttum cit.* (nota 40) pp. 31s.; MÉNAGER, *Recueil cit.*, pp. 98-101, n.ri 29 e 30.

<sup>45</sup> MÉNAGER, *Recueil cit.*, n.ri 23, 26, 28, 31, 32, 34-39; cfr. DEER, *Papsttum cit.* (nota 14) pp. 117s.; HOFFMANN, *Legitimitätsproblem cit.*, pp. 152-155.

<sup>46</sup> MÉNAGER, *Recueil cit.*, n.ri 49, 50, 51.

<sup>47</sup> DEER, *Papsttum cit.* (nota 14) pp. 124s., 128, 167; ENZENSBERGER, *Beiträge cit.* p. 44; ID., *Utilitas cit.*, p. 35; BRÜHL, *Diplomi cit.* pp. 66-69.

<sup>48</sup> Erich CASPAR, *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sizilischen Mo-*



Palermo, egli è documentabile, tutt'al più, ancora a Messina<sup>49</sup>. Il figlio e successore Guglielmo I si trova a Salerno nel marzo del 1155, mentre il cancelliere Aschettino intraprende una campagna militare<sup>50</sup>. Nel 1156 il re stronca con successo la rivolta pugliese e conclude con Adriano IV il concordato di Benevento, inoltre è documentato ancora a Napoli e a Salerno<sup>51</sup>. Infine, nel 1162, egli intraprende una spedizione attraverso la Calabria e la Basilicata; d'ora in avanti Guglielmo I è documentabile solo in Sicilia<sup>52</sup>.

Guglielmo II allestisce per la prima volta nel 1172, dopo il raggiungimento della maggiore età, una specie di campagna sul continente attraverso i territori critici del regno<sup>53</sup> – da Taranto per la Puglia in direzione della Campania –; una spedizione che, secondo le fonti, ha tutto il carattere dei quell'«Umritt» – il corteo a cavallo attraverso il paese – che i re tedeschi erano soliti intraprendere dopo l'assunzione del potere<sup>54</sup>. Che si sia trattato effettivamente di questo, è avvalorato da una serie di conferme relative a disposizioni della reggenza ed emesse nel corso del viaggio<sup>55</sup>. A ciò si aggiunge anche la vana attesa della sposa bizantina a Taranto. Nel luglio del 1172 Guglielmo II è di nuovo a Palermo. Nel dicembre del 1182 sembra aver intrapreso un pellegrinaggio in Puglia<sup>56</sup>, il 1° gennaio 1183 si trova a ~~Palermo~~<sup>57</sup>, più tardi a Capua e Montecassino<sup>58</sup>. Dal maggio dello stesso anno il re è di nuovo documentabile a Palermo<sup>59</sup>. Nel 1185 avrebbe accompagnato la zia Costanza fino a Salerno, ma la notizia ci viene solo da una redazione degli *Annales Casinenses*<sup>60</sup>. Un

Salerno

narchie, Innsbruck 1904 (ristampa 1963) p. 572. regesto 223; Rogerii II. regis diplomata cit., Appendix II, 7.

<sup>49</sup> CASPAR, Roger II. cit., pp. 573-576; per Messina il regesto 233.

<sup>50</sup> Historia... di Ugo Falcando cit. (nota 5), p. 11; DD W.I.6 e 7.

<sup>51</sup> DD W.I.12-15; Deperditum 9 a p. 107 dell'edizione cit. alla nota 24.

<sup>52</sup> Willelmi I diplomata cit. (nota 24), p. III, 114s.: Depp. 21 e 22; cfr. Ferdinand CHALANDON, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie, Paris 1907, vol. II, pp. 286ss.

<sup>53</sup> ENZENSBERGER, Utilitas cit. p. 28; D W.II.47-61.

<sup>54</sup> G. SCHEIBELREITER, Der Regierungsantritt des römisch-deutschen Königs (1056-1138), in: MIOG 81, 1973, pp. 1-62.

<sup>55</sup> ENZENSBERGER, Utilitas p. 28; D W.II.47-61; G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della chiesa Salernitana, vol. III, Salerno 1855, pp. 13-15.

<sup>56</sup> ENZENSBERGER, Utilitas cit. p. 29; CHALANDON, Domination cit., vol. II, p. 352, D W.II.123: Codice diplomatico Barese vol. 5, Bari 1902, pp. 252s. nr. 147.

<sup>57</sup> DW.II.124; Raffaello VOLPINI, Diplomi sconosciuti dei principi longobardi a Salerno e dei re normanni di Sicilia, in: Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo, Milano 1968, pp. 481-544, il nostro testo a pp. 527s. nr. 9 che Volpini ritiene essere un falso.

<sup>58</sup> DD W.II.125, 126; MARTIN, Chartes de Troia cit. vol. I, pp. 302ss. nr. 102; C. A. GARUFI, I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia I, Palermo 1899, pp. 188 ss., *Annales Casinenses*, MGH Scriptorum vol. 19, p. 313.

<sup>59</sup> D W.II.128 ss.

<sup>60</sup> MGH Scriptorum XIX, p. 313.

soggiorno nei mesi di giugno e luglio del 1185 a Brindisi, da dove mosse il corpo di spedizione per la conquista di Durazzo e Salonicco, è invece attestato anche nei documenti<sup>61</sup>. Dopo d'allora, e fino alla morte, egli è ancora documentabile solo in Sicilia.

La situazione sotto Tancredi è naturalmente condizionata dalle particolari circostanze politico-militari, ma non ha però più alcun influsso sulla struttura organizzativa dello stato<sup>62</sup>. Di ben altra portata fu infine il raggio d'azione di Federico II e sotto di lui la centrale del regno di trasferisce nella Puglia settentrionale. Egli si spostò inoltre con una certa frequenza oltre i confini del Regnum Siciliae, sicché una cancelleria ben organizzata rappresentava una necessità imprescindibile per il disbrigo della corrispondenza e degli affari in corso. Tuttavia novità fondamentali all'interno di essa non ve ne furono, a meno di voler considerare tale l'allargamento della cerchia dei destinatari anche ai cittadini dell'impero<sup>63</sup>. Il carico maggiore della attività amministrativa di cui ci è giunta notizia è peraltro localizzabile nel regno di Sicilia. A questo quadro contribuisce sensibilmente il frammento del registro di Federico II, che rappresenta una parte considerevole all'interno del patrimonio complessivo dei documenti noti. Circa un quarto della documentazione attestata per destinatari meridionali nel periodo dal 1199 al 1266 si concentra infatti negli otto mesi che vanno dall'ottobre 1239 al maggio 1240, vale a dire il periodo coperto dal registro<sup>64</sup>. Da quando, in età normanna, il re di Sicilia è raramente documentabile fuori dall'isola, tocca alla cancelleria assicurare il collegamento con le province tramite la sua corrispondenza. A ciò fa riscontro il fatto che, a partire da Ruggero II, si sviluppa nelle province un apparato amministrativo sempre più perfezionato; apparato che Federico II, dopo gli anni dell'anarchia, dovette innanzitutto riorganizzare<sup>65</sup>.

<sup>61</sup> D W.II.138, +139.

<sup>62</sup> Tancredi... diplomata cit. (nota 16), pp. XV, XIXss.

<sup>63</sup> Paul ZINSMAIER, Untersuchungen zu den Urkunden König Friedrichs II. 1212-1220, in: Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 97, 1949, pp. 369-465; Id., Miscellen zu den Stauferurkunden des 12. und 13. Jahrhunderts III. Die Kanzleinotare Friedrichs II. in der deutschen Königszeit, in: Deutsches Archiv cit. 38, 1982, pp. 180-192, F. PHILIPPI, Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern, Münster 1895; Hans Martin Schaller, Kanzlei und Hofkapelle Kaiser Friedrichs II., in: Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento II, 1976, pp. 75-116.

<sup>64</sup> BF. 2493-3108; cfr. Wolfgang HAGEMANN, La nuova edizione del registro di Federico II, in: Atti del convegno di Studi Federiciani, Palermo 1952, pp. 315-336; Wilhelm HEUPEL, Schriftuntersuchungen zur Registerführung in der Kanzlei Kaiser Friedrichs II., in: Quellen und Forschungen cit. 46, 1966, pp. 1-90.

<sup>65</sup> Norbert KAMP, Vom Kämmerer zum Sekretär, in: Probleme um Friedrich II. «Vorträge und Forschungen vol. 16», Sigmaringen 1972, pp. 43-92; Id., Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs II. als Problem der Sozialgeschichte, in: Quellen und Forschungen cit., 62,

Accanto all'emissione di privilegi per il singolo richiedente che venivano redatti nella cancelleria, essa aveva anche il compito di trasmettere le disposizioni del re, e dei suoi più stretti consiglieri e collaboratori, agli organi della amministrazione provinciale. Ai funzionari direttivi era affidato il disbrigo della corrispondenza in arrivo: relazioni, interpellanze, comunicazioni relative all'esecuzione dei mandati ecc.; tutto ciò che nei suoi tratti fondamentali era già in uso in età normanna, venne ulteriormente potenziato e sviluppato con Federico II<sup>66</sup>. Alla base di questo sistema stava il trasferimento di funzioni e competenze tramite il principio della delegazione. Nei rescritti dell'età normanno-sveva a venir delegati sono di regola casi singoli, per cui gli stessi interessati avevano presentato istanza a corte, o personalmente o tramite propri rappresentanti<sup>67</sup>. Accanto a ciò esisteva anche una regolamentazione generale delle competenze – come si desume dalle Assise normanne e dalle costituzioni sveve<sup>68</sup> – e che risulta evidente soprattutto dall'ordinamento della cancelleria federiciana. Sulla delega di competenze in età normanna qualche notizia ci proviene anche da fonti storiografiche. Da esse risulta evidente che i compiti della cancelleria, almeno per l'età normanna, non sono sempre chiaramente distinguibili da quelli del tribunale di corte. Per la spedizione degli atti e dei documenti necessari la competenza rimane alla cancelleria, anche se i giustizieri della *magna curia* negli ultimi decenni di Guglielmo II potevano disporre di notai personali come i giustizieri in provincia<sup>69</sup>. Questo principio verrà poi fissato giuridicamente da Federico II<sup>70</sup>. Sotto i re normanni i giustizieri della *magna curia* sembrano costituire, esclusivamente per la Sicilia, l'istanza superiore di appello, analogamente ai *magistri iustitiarum* nelle singole province. Nei casi di appello dalla provincia direttamente alla corte del re, l'istruzione del caso spettava di regola ai familiari, i *domini curie*. Comunque dalla *narratio* dei rispettivi mandati è già

1982, pp. 119-142; H. ENZENSBERGER, La struttura del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria, in: Potere, società e popolo nell'età sveva (Università degli Studi di Bari. Centro di studi normanno-svevi. Atti 6), Bari, 1985, pp. 49-69, in particolare pp. 52s.

<sup>66</sup> ENZENSBERGER, La struttura del potere pp. 51, 55s., 59-61.

<sup>67</sup> ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 98-100; Id., Strumento del potere cit., pp. 113, 124s., 134ss.; Id., Struttura del potere pp. 50s., 61, 63s.; Id., Macht und Recht im normannisch staufischen Sizilien, in: Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, Soveria Mannelli 1989, pp. 393-415, qui pp. 412ss.

<sup>68</sup> ENZENSBERGER, Struttura del potere cit., pp. 50, 52s., 56s., 58; per il confronto immediato tra codificazione normanna e sveva resta sempre utile Gennaro M. MONTI, Lo stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche, Trani 1945, pp. 114-184.

<sup>69</sup> ENZENSBERGER, Beiträge cit. pp. 109-115.

<sup>70</sup> BF. 3266; Cost. I, 30, I 53, I 95, 1; ENZENSBERGER, La struttura del potere cit., pp. 51, 58.

riconoscibile se il re partecipasse ancora direttamente all'azione giudiziaria<sup>71</sup>. L'ultima seduta di tribunale in cui la presenza di un re normanno è ancora documentabile, ebbe luogo in Puglia nel 1172; essa rientra cioè nel periodo in cui Guglielmo II, ormai maggiorenne e quindi sovrano indipendente si presentò ai suoi sudditi viaggiando attraverso le province continentali del regno<sup>72</sup>. Dall'espletamento delle proprie funzioni giurisdizionali il sovrano venne sempre più sollevato e liberato: a tale riguardo il tribunale svevo della *magna curia* rappresenta la naturale prosecuzione del tribunale normanno, benché una continuità ininterrotta non abbia avuto luogo negli anni della minore età di Federico e durante il suo primo soggiorno in Germania<sup>73</sup>. Restava riservata alla centrale la giurisdizione sui delitti di lesa maestà e di alto tradimento, nonché le questioni feudali. Che la cancelleria, peraltro, dovesse intervenire a nome del re in un numero non indifferente di processi, dipende dal frequente malcontento causato dalle abitudini e dalla lentezza delle autorità locali, ovvero da particolari espedienti della parte avversa<sup>74</sup>. Il vescovo greco di Gallipoli non rifuggì dal produrre mandati di comparizione falsi della corte di Palermo per non doversi presentare al suo avversario, talché i giustizieri si rivolsero al sovrano con una interpellanza<sup>75</sup>. Anche nel processo per simonia contro il vescovo di Minervino si giunse ad una conclusione relativamente rapida solo perché i querelanti minacciarono ripetutamente di appellarsi al re a causa dei continui rinvii<sup>76</sup>. Questi sono soltanto alcuni esempi dei problemi che potevano nascere con l'amministrazione locale quando si trattava di imporre diritti delegati da un'autorità centrale. Il problema, peraltro, non è tipico del regno di Sicilia, anche una disposizione papale o imperiale doveva prima di tutto venir imposta ed applicata in loco.

Mentre a partire da Guglielmo I l'elemento ecclesiastico riveste nella cancelleria un ruolo assai limitato, esso riacquista importanza con Federico II, benché molte delle personalità più autorevoli della corte non appartengano al clero. Numerosi collaboratori della cancelleria provenivano dal continente, soprattutto dalla Campania. Ciò si può dire, per l'età dei Guglielmi, del notaio,

<sup>71</sup> ENZENSBERGER, La struttura del potere p. 56 con nota 54.

<sup>72</sup> Biblioteca Apostolica Vaticana, Docc. storici Abbadii II 25 (Fondo Aldobrandini): 12 maggio 1172 a Barletta.

<sup>73</sup> Wilhelm HEUPEL, Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich II. (Schriften der MGH, vol. 4), Stuttgart 1940.

<sup>74</sup> ENZENSBERGER, Beiträge pp. 101ss.

<sup>75</sup> ENZENSBERGER, Strumento del potere cit., pp. 107s., Id., Der «böse» und der «gute» Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156), in: Deutsches Archiv cit., 36, 1980, 385-432, in particolare p. 418.

<sup>76</sup> ENZENSBERGER, Kirchenpolitik pp. 418s.

vicecancelliere e futuro cancelliere Matteo e del suo seguito<sup>77</sup>, come anche dei notai della cancelleria sveva e dei relatori di Federico II, tra i quali Enrico di Bilversheim, futuro vescovo di Bamberga, costituisce un'eccezione<sup>78</sup>. Nell'età di Guglielmo I, Matteo, nel disbrigo della corrispondenza in arrivo dalle province, ricopriva un incarico analogo<sup>79</sup> a quello che, nell'ordinamento di cancelleria di Federico II, è assegnato a Guglielmo di Tocco<sup>80</sup>: egli doveva esaminare la corrispondenza ed esporne la materia non riservata alla persona del re. Anche come vicecancelliere Matteo rimane strettamente legato al disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Maggiori informazioni a proposito delle procedure cancelleresche ci vengono dalla Cronaca di S. Bartolomeo di Carpineto. Le prime indicazioni relative a diplomi di Guglielmo II per il monastero appartengono all'anno 1170<sup>81</sup> quando l'abate Oliviero decise di portare a corte le questioni del suo monastero. Egli ottenne a tal proposito l'autorizzazione del conte Roberto di Loritello che lo fece scortare anche da alcuni baroni, non tanto per difenderlo quanto per evitare che l'abate riferisse od ottenesse qualcosa contro Gentile di Bricitulo<sup>82</sup>. Questa precauzione del conte sembra aver sortito l'effetto desiderato, poiché – benché l'abate ottenesse un privilegio di protezione reale e una conferma delle misure di Simone Senescalco<sup>83</sup> – nelle trattative a corte non si parlò né del diploma di Guglielmo I né delle malefatte di Gentile, dal momento che il cronista non si sarebbe certo lasciato sfuggire l'occasione di riferire sulla resistenza dell'abate agli intrighi del conte. Di contro egli descrive diffusamente l'udienza concessa a Oliviero dal re e dalla regina madre. Il vicecancelliere Matteo, cui aveva riferito in precedenza<sup>84</sup>, invitò

<sup>77</sup> ENZENSBERGER, Beiträge cit., pp. 54-57; Id., Strumento del potere cit., p. 120-123; Id., Utilitas cit., pp. 30, 60; Id., Macht und Recht cit., pp. 395, 398.

<sup>78</sup> Hans Martin SCHALLER, Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil, in: Archiv für Diplomatik 3, 1957, pp. 207-268; 4, 1958, pp. 264-329; cfr. inoltre supra nota 63; Paul ZINSMAIER, Die Reichskanzlei unter Friedrich II., in: Probleme um Friedrich II., Sigmaringen 1974, pp. 135-166, su Enrico di Belversheim che entra in cancelleria nel 1223 p. 143.

<sup>79</sup> Historia... di Ugo Falcano cit. (nota 5), p. 101.

<sup>80</sup> Eduard WINKELMANN, Acta Imperii inedita I, Innsbruck 1880 (ristampa Aalen 1964) p. 736: *per G. de Tocco qui status est, ut recipiat omnes litteras que mittuntur domino imperatori, legantur omnes littere...*; HEUPEL, Großhof cit. pp. 56s., 65s., 37s.; ENZENSBERGER, Struttura del potere cit., p. 60.

<sup>81</sup> F: UGHELLI - N. COLETTI, Italia sacra, vol. 10, Venezia 1721, appendice p. 349ss.

<sup>82</sup> UGHELLI p. 371: *mandaverat enim idem comes baronibus suis, ut si dominus abbas vellet aliquid contrarium Gentilis de Britulo in curia domini regis proponere, ipsi quantum possent, obsisterent.*

<sup>83</sup> Willelmi I regis diplomata cit. pp. 109s.: Dep. 13; UGHELLI p. 371: *(rex)... roboravit inprimis quicquid libertatis et doni Simon Senescalcus bonae memoriae huic monasterio fecerat, recipiens ecclesiam in suo demanio, sub regia tutela et protectione cum omnibus suis possessionibus, indulgens ei litteras protectionis sigillo regio insignitas.*

<sup>84</sup> UGHELLI cit. p. 371: *Vocatus igitur dominus abbas ad curiam regio conspectui est praesentatus*

l'abate a presentare personalmente il suo caso a Guglielmo II e Margherita. Dopo che il re ebbe ascoltato e compreso tutto (*rex una cum matre sua*, sembra propria una citazione del diploma)<sup>85</sup>, confermò in primo luogo libertà e protezione reale: *indulgens ei litteras protectionis sigillo regis insignitas*<sup>86</sup>. In un secondo momento gli vennero presentati i singoli problemi del monastero, ai quali il sovrano reagì ordinando il rilascio di due mandati: *rex speciale fecit mandatum, quod postea regiis est litteris annotatum*<sup>87</sup>. Uno era diretto al conte di Loritello a causa della querela contro Roberto de Pulis e Annibale de Civitaquana coi suoi fratelli; l'altro al conte Pietro di Manoppello contro Riccardo di Padula che, senza uno speciale mandato del re, aveva eretto un castello sui possessi dell'abbazia<sup>88</sup>. In rapporto all'iter procedurale della cancelleria, dal resoconto della cronaca risulta innanzitutto che era il vicecancelliere ad esaminare personalmente le istanze e che a lui – forse insieme ad altri familiari – spettava decidere se il caso andasse sottoposto direttamente al re. Matteo sembra anche aver guidato in prima persona il corso dell'udienza. Almeno nel caso dei mandati, la redazione scritta seguì l'ordine verbale del re; non sappiamo se ciò possa dirsi anche per il diploma di protezione, dal momento che la descrizione del privilegio con sigillo fa pensare ad una consegna solenne durante l'udienza, benché *indulgere* non debba necessariamente essere inteso in questa accezione concreta. Molti anni dopo il vicecancelliere dovette occuparsi nuovamente della questione di Riccardo di Padula, senza tuttavia richiedere, stavolta, l'intervento personale del re<sup>89</sup>. Il capitolo 151 del *Chronicon* ci ha trasmesso un mandato del vicecancelliere del 19 febbraio (1185), in cui si fa riferimento al precedente mandato del 1170. Il conte Pietro nel corso di una sessione del tribunale a Rossano, aveva emesso un mandato in seguito al quale dodici case del castello vennero abbattute – così racconta la cronaca<sup>90</sup>. Nel frattempo però Riccardo aveva nuovamente iniziato con lavori di fortificazione nel tenimento di S. Maria de Russis rivendicato dal monastero, ragion per cui l'abate Bartolomeo si era rivolto – per iscritto e con l'invio dei suoi rappresentanti – alla curia del re. Il vicecancelliere richiese da un lato una relazione scritta sulla questione, cosa che rientrava

*iussusque per Matthaëum vicecancellarium, cui sua negotia plene innotuerat, domino regi et genitrici sua negotia exposuit.*

<sup>85</sup> KEHR, *Urkunden* cit. pp. 250 s.; la formula fu introdotta nel marzo 1167 in D W.II.5.

<sup>86</sup> UGHELLI cit. p. 371.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*: *contra Riccardum de Padulis, qui noviter sine regio speciali mandato super tenimentum huius ecclesiae castellum aedificaverat.*

<sup>89</sup> Milano, Biblioteca Ambrosiana, Cod. D 70 inf., fol. 72v (cap. 151). Cfr. il resoconto del *Chronicon*, ed. UGHELLI p. 377.

<sup>90</sup> UGHELLI cit. p. 371 D.

1a  
nella prassi corrente della cancelleria, dall'altro ordinò che il conte stesso istituisse un'inchiesta in relazione alla querela contemporaneamente mossa contro Riccardo per altre violazioni territoriali, e che ponesse riparo alle legittime proteste ut pro defectu iustitie curia super hoc ulterius non possit iustum audire clamorem<sup>91</sup>. Anche ciò rispondeva agli usi consueti della cancelleria siciliana. Nel caso della costruzione abusiva del castello la sentenza era riservata al tribunale di corte, nel più semplice conflitto territoriale il procedimento veniva delegato al funzionario territorialmente competente.

Ciò dimostra al tempo stesso che nella parte più settentrionale del regno il sistema del giustiziarato non era ancora riuscito ad affermarsi completamente, e che i conti mantenevano le proprie posizioni nel sistema amministrativo normanno, in cui agivano evidentemente su mandato reale.

L'interesse di questo mandato per Carpineto consiste soprattutto nel fatto che si tratta dell'unico esempio – trasmessoci nel testo completo – in cui il vicecancelliere agisce in prima persona e in proprio nome senza un mandato del re, mentre finora i documenti dei familiari ci erano noti solo come lettera d'accompagnamento di un rescritto reale<sup>92</sup>. Gli altri diplomi e scritti di Matteo riguardano questioni personali, i suoi possessi e la sua amministrazione o le fondazioni ecclesiastiche da lui favorite, per cui in genere si serviva di un notaio reale<sup>93</sup>. L'esempio di Carpineto documenta dunque, per gli ultimi anni di Guglielmo II, quel sistema di delega generale ai membri più eminenti della corte per il disbrigo autonomo di determinate pratiche che sarà poi di Federico II, come ci testimonia l'ordinamento di cancelleria. Anche in questo Federico seguiva dunque un modello normanno e si può affermare a buon diritto che proprio la cancelleria normanno-sveva, col suo solido impianto centralizzato ed il progressivo adeguarsi alle esigenze e alle particolarità delle province, è l'organismo che meglio testimonia l'unità e la continuità del regno.

<sup>91</sup> Nel mandato segue la datazione: *Datum Messane XVIII die mensis february, indictione III<sup>a</sup>*. Cod. Ambros. D 70 inf., fol. 72v.

<sup>92</sup> ENZENSBERGER, *Beiträge cit.*, pp. 99s., 104.

<sup>93</sup> KEHR, *Urkunden cit.* p. 57.